

AGGIORNAMENTO SUL DECRETO LAVORO PUBBLICATO IN G.U. IN DATA 4.5.2023

Riportiamo di seguito gli articoli 17 e 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 che trattano dell'integrazione delle tutele assicurative nelle scuole.

L'articolo 17 istituisce un fondo appositamente dedicato ai familiari degli studenti vittime di infortuni verificatisi in occasione delle attività formative.

Il fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2024 **prevede solo i casi mortali**. I requisiti e le modalità di accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Inoltre, modifica l'articolo 1 della legge 145/2018 prescrivendo formalmente che la progettazione delle attività di PCTO sia coerente con il PTOF.

Istituisce, a tal fine, la figura del docente coordinatore di progettazione senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prevede poi, con il prossimo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la predisposizione di una piattaforma contenente le indicazioni delle imprese disposte ad accogliere le attività di alternanza e saranno individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO.

L'articolo 18 estende, **per il solo 2023/24**, le coperture assicurative obbligatorie INAIL per studenti e personale con riferimento al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, **limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze**, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate.

Quindi la polizza scolastica integrativa non serve??

Corre l'obbligo di precisare alcuni aspetti:

la polizza integrativa scolastica prevede la copertura di una pluralità di rischi e non solo quelli relativi agli infortuni.

- **Responsabilità Civile:** Il Decreto di cui sopra non prevede alcuna copertura per questi eventi e pensare quindi che la copertura assicurativa integrativa sia superflua espone sia l'Amministrazione scolastica che il singolo Assicurato a dover risarcire in proprio l'eventuale danno causato

a terzi. Evidenziamo quindi che le famiglie si troverebbero a dover risarcire il danno causato dal proprio figlio. Si pensi anche ai danni provocati dagli Alunni durante l'attività scolastica o durante i viaggi di istruzione, gite, attività motorie o di laboratorio.

- Infortunio : La polizza **integrativa** scolastica "**integra**" appunto le coperture garantite dall'**Inail** che copre esclusivamente **il caso morte e l'invalidità permanente**. Ma chi copre le spese mediche che sono gratuite e a carico del Servizio Sanitario Nazionale ma che vengono spessissimo effettuate presso strutture private per evitare le lunghe liste di attesa previste appunto dalle Strutture pubbliche.

Vengono riconosciute inoltre le varie diarie (da ricovero, da gesso) i danni agli effetti personali, il mancato guadagno del genitore che deve assistere il proprio figlio e tante altre coperture che nella polizza Inail non vengono riconosciute.

Riteniamo utile una legittima riflessione:

se da un lato le famiglie "risparmieranno" l'esigua quota dovuta per l'assicurazione scolastica integrativa del proprio figlio dall'altro lato, nel caso in cui l'infortunato non si vedesse risarcito per il danno subito si potrebbe rivalere nei confronti dell'Amministrazione scolastica sotto il profilo della Responsabilità Civile.